



Ordinanza n. 635 del 04-09-2025

OGGETTO: VIA LANFRANCO - PERCORSI SICURI - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE (DAL 15/09/2025 FINO A FINE LAVORI).

**Servizio: Servizio Mobilità e Infrastrutture
IL DIRIGENTE**

PREMESSO

- ☐ che, con ordinanza n° 125/2017 veniva istituito il Percorso Sicuro per la scuola primaria “Carella” di via Labò;
- ☐ che, a seguito di lavori edili presso l’edificio scolastico, si rende necessario lo spostamento dell’accesso degli alunni in via Lanfranco e la conseguente chiusura della suddetta via, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione stradale formata con via Labò e il civ. 14;
- ☐ che, a seguito dei lavori, si rende necessario sospendere l’ordinanza n°125/20217.

VISTI

gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;
l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 AGOSTO 2000 n°267 ed in particolare il comma 5;
il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.117652 del 24/07/2024.

CONSIDERATO

- ☐ pertanto opportuno adottare tali misure in coincidenza con gli orari di ingresso e di uscita dei pedoni presso la scuola Primaria “Carella”, tali da garantire comunque, all’interno delle fasce orarie di interdizione al traffico, l’accesso alle proprie abitazioni ai residenti del tratto di strada interessato dal presente provvedimento;

ORDINA

dal **lunedì al venerdì**, dalle ore **8:00** alle ore **8:50** e dalle ore **16:00** alle ore **17:00**, di ogni anno scolastico, esclusi i giorni festivi ed i giorni di chiusura della scuola, secondo le date del calendario scolastico,

in via **LANFRANCO**, nel tratto compreso tra il civico 14 e l’intersezione stradale formata con via Labo’, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- è istituito il **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** per tutti i veicoli, da tale divieto sono esclusi i velocipedi, i veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap, i veicoli dei residenti nella via, i veicoli adibiti a scuolabus, i veicoli delle Forze Armate e di Polizia, i veicoli dei Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso, i quali dovranno transitare a passo d’uomo;
- è istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati della carreggiata.

Il tratto interessato dal divieto di circolazione di cui sopra, verrà reso manifesto mediante il posizionamento di transenne come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.

L’esecutività di tale provvedimento è rigorosamente subordinata alla presenza di moviere preposto a rendere visibile la temporanea interdizione al traffico veicolare.

Devono, in ogni caso, essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare l’eventuale transito di mezzi in servizio di emergenza e del personale impiegato in tali operazioni.

SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESSE LE PRECEDENTI ORDINANZE NELLE PARTI IN CONTRASTO CON LA PRESENTE.

RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n.241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Mobilità e Infrastrutture – unità operativa Viabilità, via Manzoni 7;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

o, in alternativa

- ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:
 - ☐ AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;
 - ☐ Il presente atto viene pubblicato on line all'Albo Pretorio Comunale.

Piacenza, 04-09-2025

Sottoscritta da
GIOVANNI CARINI

Documento firmato digitalmente